

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1984

che accetta gli impegni offerti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica democratica tedesca e della Romania e chiude la procedura stessa

(84/232/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Misura provvisoria

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3578/83⁽³⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica democratica tedesca e della Romania.

B. Seguito della procedura

- (2) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio antidumping gli esportatori, alcuni importatori e le industrie di trasformazione del prodotto in questione hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi dalla Commissione ed hanno presentato osservazioni scritte per rendere nota la loro opinione sul dazio.

C. Dumping

- (3) Un esportatore ha continuato a contestare la decisione della Commissione di scegliere gli Stati Uniti

come il paese ad economia di mercato più adeguato per determinare il valore normale. Tale esportatore non ha tuttavia presentato elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni, né ha presentato proposte alternative. La Commissione, dopo aver nuovamente esaminato la questione, ha accertato che, date le attuali circostanze, la scelta degli Stati Uniti come mercato analogo appare ragionevole.

Non avendo ricevuto nuovi elementi di prova in merito alle pratiche di dumping dopo l'istituzione del dazio provvisorio, la Commissione considera definitive le risultanze di cui al regolamento (CEE) n. 3578/83.

La determinazione preliminare del margine di dumping è quindi confermato.

D. Pregiudizio

- (4) Un esportatore ha presentato cifre relative alle sue esportazioni nella Comunità dalle quali risultavano quantitativi inferiori di circa il 30 % alle statistiche nazionali e Nimex utilizzate dalla Commissione come gli elementi di prova attendibili per valutare le esportazioni del paese in questione. L'esportatore, nonostante le richieste della Commissione, non ha tuttavia fornito prove a sostegno di queste cifre le quali indicano, comunque, che nel periodo 1980-1982 il volume delle importazioni oggetto di dumping nella Comunità era rilevante ed in costante aumento, con un aumento della corrispondente quota di mercato dal 14 % al 17 %. L'altro paese esportatore ha dichiarato di aver ridotto notevolmente le importazioni nella Comunità dopo l'apertura della presente procedura antidumping. Poiché non rientra nel periodo di riferimento ed essendo stata influenzata all'apertura della procedura, questa diminuzione non può tuttavia influire sui risultati dell'inchiesta.

⁽¹⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 356 del 20. 12. 1983, pag. 12.

- (5) I due paesi esportatori hanno inoltre addotto che le loro rispettive esportazioni dovevano essere considerate isolatamente e che non erano tali da provocare grave pregiudizio. Nel valutare se era opportuno considerare complessivamente le esportazioni dei due paesi, in ciascun caso la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping hanno contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria. A tal fine si è tenuto conto di fattori quali la comparabilità dei prodotti importati, il volume totale delle importazioni, l'aumento in volume delle importazioni rispetto al precedente periodo di riferimento ed il basso livello dei prezzi calcolati per i prodotti dei due paesi fornitori. La Commissione ha quindi concluso che le esportazioni provenienti dai due paesi in questione, la Repubblica democratica tedesca e la Romania, venivano effettuate in condizioni tali da impedire alla Commissione di considerare le esportazioni di uno di tali paesi separatamente da quelle dell'altro ai fini della valutazione del pregiudizio. La Commissione ha quindi deciso che, per accertare la portata del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, era necessario prendere in considerazione l'effetto cumulato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai due paesi in questione.

Secondo la Commissione, dall'accertamento definitivo dei fatti risulta che le importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica democratica tedesca e della Romania, effettuate a prezzi di dumping, considerate isolatamente rispetto ad altri fattori, sono tali da provocare grave pregiudizio.

E. Interesse della Comunità

- (6) Le industrie di trasformazione della Comunità hanno sostenuto che l'istituzione di un dazio provvisorio sarebbe contraria agli interessi comunitari, in quanto ne diminuirebbe la competitività sul mercato dei prodotti ottenuti a partire dal cloruro di colina. Considerando tuttavia le difficoltà particolarmente gravi in cui versa l'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che è nell'interesse della Comunità adottare opportune misure.

F. Impegni

- (7) Gli esportatori interessati sono stati informati delle principali risultanze dell'inchiesta ed hanno

presentato le loro osservazioni in merito. In seguito gli esportatori hanno offerto impegni in merito alle loro esportazioni di cloruro di colina nella Comunità.

In seguito a tali impegni i prezzi all'esportazione nella Comunità aumenteranno al livello che la Commissione, dopo aver preso in esame i prezzi di vendita necessari per fornire un adeguato profitto ai produttori comunitari e il prezzo d'acquisto degli importatori comunitari, nonché i costi e i margini di utile di questi ultimi, ha ritenuto necessario per eliminare il pregiudizio. Tali aumenti non superano comunque i margini di dumping accertati nel corso dell'inchiesta.

Gli impegni offerti sono quindi ritenuti accettabili e la procedura può essere chiusa senza l'imposizione di un dazio antidumping.

Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni a questo proposito.

DECIDE :

Articolo 1

Gli impegni offerti dalla Germed-export-import, Berlino, Repubblica democratica tedesca e dalla Chimimportexport, Bucarest, Romania nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di cloruro di colina di cui alla sottovoce ex 29.24 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 29.24-20, originario della Repubblica democratica tedesca e della Romania, sono accettati.

Articolo 2

La procedura antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1984.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione